



SCUOLA DI GIURISPRUDENZA

**MODULO (CONTENENTE IL PROGETTO FORMATIVO)
PER L'ANTICIPAZIONE DI UN SEMESTRE DI TIROCINIO**

PER L'ACCESSO ALLA PROFESSIONE FORENSE NELL'ULTIMO ANNO DEL CORSO DI LAUREA LMG-01
DELLE LAUREE MAGISTRALI IN GIURISPRUDENZA

(rif. Convenzione stipulata in data 23 febbraio 2018, rinnovata in data 20 maggio 2022 tra l'Università degli Studi di Firenze, il Dipartimento di Scienze Giuridiche, la Scuola di Giurisprudenza e gli Ordini Professionali Avvocati di Firenze, Prato e Pistoia)

Anagrafica del tirocinante

numero di matricola del tirocinante:
NOME: COGNOME:
nato a(Prov.) il
residente in via/piazza n. - cap città.....
(prov.)
telefono: e-mail:
domiciliato in via/piazza n. - cap città.....
(prov.)
telefono: cellulare:
codice fiscale:

Condizione attuale del tirocinante

studente universitario iscritto al 5° anno Laurea Magistrale Ciclo Unico 5 anni in GIURISPRUDENZA,
presso Scuola di Giurisprudenza

Soggetto disabile l. n. 68/99: No Soggetto svantaggiato ex art. 4, c. 1. n. 381/91: No

(Il dato sarà trattato ai sensi del D.lgs. n. 196/2003)

Anagrafica dell'avvocato ospitante

nome cognome
indirizzo via/piazza n. - cap città.....
telefono: e-mail:
Classificazione ATECO: 69.10.10 - Attività degli studi legali

Sede del tirocinio *(corrispondente all'indirizzo dello studio legale quale risulta dall'albo professionale):*

Indirizzo Via..... n. - cap.....
telefono:; e-mail:

Tempi di accesso / orario settimanale (*)

.....
.....
.....

() L'orario settimanale del tirocinio durante il semestre è disciplinato dall'art. 5, comma 1, della Convenzione stipulata in data 23 febbraio 2018 e rinnovata in data 23 maggio 2022 tra l'Università degli Studi di Firenze, il Dipartimento di Scienze Giuridiche, la Scuola di Giurisprudenza e gli Ordini Professionali Avvocati di Firenze, Prato e Pistoia. Si prevede un orario minimo settimanale pari a 12 ore con un orario massimo fino a 30 ore.*

Periodo del tirocinio

n° 6 mesi

dal al.....

eventuale sospensione: dal al

Tutor accademico (indicato dall'Ufficio di Presidenza della Scuola di Giurisprudenza):

Ilaria Pagni

e-mail: ilaria.pagni@unifi.it

Polizze assicurative

Infortuni sul lavoro: INAIL ai sensi del DPR n. 1124/1965 art. 4 p. 5 e ss. mm. ii.

Polizza infortuni n. Z085534 Zurich Insurance

Responsabilità civile: polizza RCT/O n. 420262484 - compagnia: Generali Italia S.p.A.

Il tirocinante e l'avvocato ospitante dichiarano di aver preso visione e di accettare quanto previsto nella convenzione stipulata ex art. 40 L. 247/2012 in data 23 febbraio 2018 tra l'Università degli Studi di Firenze, il Dipartimento di Scienze Giuridiche, la Scuola di Giurisprudenza e gli Ordini degli Avvocati di Firenze, Prato e Pistoia, con particolare riferimento alle previsioni degli artt. 2, 4, 5 e 6 della stessa (di seguito riportati):

OMISSIS

art. 2 - Anticipazione del tirocinio

1. *L'anticipazione di un semestre del tirocinio per l'accesso alla professione forense prima del conseguimento del diploma di laurea è consentita allo studente:*

- a) iscritto all'ultimo anno del corso di laurea LMG-01 delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza;*
- b) in regola con lo svolgimento degli esami di profitto dei primi quattro anni;*
- c) che abbia ottenuto crediti nei seguenti settori scientifico-disciplinari: Diritto privato (IUS/01) - Diritto processuale civile (IUS/15) - Diritto penale (IUS/17) - Diritto processuale penale (IUS/16) - Diritto amministrativo (IUS/10) - Diritto costituzionale (IUS/08) - Diritto dell'Unione Europea (IUS/14).*

2. *L'Ufficio di Presidenza della Scuola di Giurisprudenza rilascia allo studente l'attestato del possesso dei requisiti di cui al comma 1 con l'indicazione del tutor accademico designato tra i docenti o tra gli assegnisti di ricerca afferenti alle strutture medesime.*

3. *L'attestato di cui al comma precedente è presentato dallo studente al Consiglio dell'Ordine al quale questi richiede l'iscrizione nell'apposito registro.*

OMISSIS

art. 4 - Domanda di anticipazione del tirocinio

1. *La domanda di iscrizione al registro dei praticanti, redatta ai sensi dell'articolo 41, comma 3, della Legge, è presentata al Consiglio dell'Ordine presso cui è iscritto l'avvocato nel cui studio sarà svolto il periodo di tirocinio ed è altresì corredata:*

a) da autocertificazione, predisposta ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 in cui sia dichiarato il possesso dei requisiti:

- di cui all'articolo 2 della presente convenzione;*
- di cui all'articolo 17, comma 1, lettere a), d), f), g) ed h) della Legge;*

b) dall'indicazione del nominativo del professionista presso il quale si svolgerà il tirocinio;

c) dall'attestato di cui all'art. 2, comma 3, della presente convenzione;

d) da specifico progetto formativo comprendente obiettivi e tipologie di attività prevalente, sottoscritto dal Presidente del Consiglio dell'Ordine competente, dal professionista presso il quale si svolgerà il tirocinio, dal tutor accademico e dal Presidente della Scuola o dal Direttore del Dipartimento.

2. Il Consiglio dell'Ordine, esamina la domanda e verificata la sussistenza di tutti i requisiti delibera ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 17, comma 7, della Legge.

art. 5 – Svolgimento del semestre anticipato

1. Il semestre anticipato del tirocinio è svolto con l'effettiva frequenza dello studio professionale per almeno dodici ore settimanali e con la partecipazione ad almeno 12 udienze, secondo gli obiettivi e le tipologie di attività previsti da specifico progetto formativo e con modalità che consentano la proficua prosecuzione del corso di studi.

2. Durante il semestre di svolgimento del tirocinio anticipato ai sensi della presente convenzione, il praticante non è esentato dall'obbligo di frequenza dei corsi di cui all'articolo 43 della Legge 247/2012.

3. Ai fini di cui al comma che precede, i Consigli dell'Ordine cureranno la predisposizione di percorsi formativi gratuiti, a contenuto professionalizzante, per almeno 50 ore, avvalendosi anche del corpo docente dei corsi di formazione di cui all'art. 43 della Legge. La Scuola di Giurisprudenza attribuirà alla frequenza di tali corsi, previa verifica finale, crediti formativi universitari (CFU) liberi.

4. Il tutor accademico ed il Consiglio dell'Ordine, tramite suo delegato, vigilano sull'effettivo svolgimento del tirocinio.

5. L'avvocato presso cui si svolge il tirocinio ne cura l'effettivo carattere formativo, privilegiando il coinvolgimento del praticante nell'assistenza alle udienze, nella redazione degli atti e nelle ricerche funzionali allo studio delle controversie.

6. Il Consiglio dell'Ordine espleta i propri compiti di vigilanza nei confronti dello studente tirocinante ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 8, comma 4, del Regolamento.

7. Nei casi in cui lo studente tirocinante non consegua il diploma di laurea in giurisprudenza entro i due anni successivi alla durata legale del corso, il praticante studente universitario può chiedere la sospensione del tirocinio per un periodo massimo di sei mesi, superato il quale, se non riprende il tirocinio, è cancellato dal registro dei praticanti e il periodo di tirocinio compiuto rimane privo di effetti.

8. Il periodo di tirocinio durante gli studi universitari rimane privo di effetti anche quando il praticante, pur avendo conseguito il diploma di laurea in giurisprudenza, non provveda, entro sessanta giorni successivi, a confermare l'iscrizione al registro praticanti.

9. Ai sensi dell'articolo 41, comma 11, della Legge, il tirocinio del praticante studente universitario non determina l'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale.

10. Nel periodo di tirocinio il praticante studente universitario è tenuto ad osservare gli stessi doveri e norme deontologiche degli Avvocati, ai sensi dell'articolo 42 della Legge, ed è soggetto al potere disciplinare degli organi disciplinari forensi.

art. 6 – Relazione finale

1. Al termine del semestre anticipato di tirocinio, lo studente tirocinante redige una relazione finale dettagliata sulle attività svolte, con l'elenco delle udienze alle quali ha partecipato e indicazione dell'attività ivi svolta, che dovrà essere vidimata dall'avvocato e, per quanto di competenza, dal tutor accademico e depositata presso il Consiglio dell'Ordine.

2. Ai sensi dell'articolo 8, comma 6, del Regolamento, il Consiglio dell'Ordine, sulla base delle verifiche svolte, rilascia allo studente tirocinante un attestato di compiuto tirocinio semestrale.

Nell'ipotesi in cui la verifica dia risultati insufficienti, il Consiglio dell'Ordine non rilascia l'attestato. In questo caso il praticante e l'avvocato presso il quale è svolto il tirocinio devono essere sentiti. Si applica l'articolo 17, comma 7, della Legge.

OMISSIS

In ogni caso il tirocinante dovrà:

- osservare le indicazioni, gli orari e le regole di comportamento concordati con l'avvocato ospitante e rispettare l'ambiente di lavoro;
- rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- rispettare gli obblighi di riservatezza per le circostanze di cui venga a conoscenza in occasione dello svolgimento del tirocinio;
- presentarsi a metà tirocinio dal tutor accademico per riferire sull'andamento del percorso formativo;
- compilare eventuali questionari previsti per il monitoraggio dell'andamento del tirocinio.

Il tirocinante prende atto che il rapporto di tirocinio non costituisce rapporto di lavoro subordinato, neppure occasionale, e che lo stesso ha esclusivamente le finalità previste dalla convenzione.

- Il tirocinante gode di parità di trattamento con i collaboratori e i dipendenti nei luoghi in cui si svolge il periodo di tirocinio quanto ai servizi offerti dal soggetto ospitante ai propri collaboratori e dipendenti.
- Nel computo della durata del tirocinio non si tiene conto di eventuali periodi di astensione obbligatoria per maternità. Allo stesso modo non si tiene conto dei periodi di malattia o di impedimenti gravi documentati dal tirocinante che hanno reso impossibile lo svolgimento del tirocinio.
- Fermo quanto previsto al punto precedente, il tirocinante può interrompere il tirocinio in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta all'avvocato ospitante, al Consiglio dell'Ordine competente e all'Ufficio di Presidenza della Scuola di Giurisprudenza, restando inteso che in tale caso sarà rimessa al Consiglio dell'Ordine competente ogni decisione circa la possibilità di conservare gli effetti del tirocinio svolto ai fini di cui alla Convenzione.

L'Avvocato ospitante si impegna a:

- predisporre, rispettare e far rispettare il progetto formativo presentato ai sensi dell'art. 4 della Convenzione;
- vigilare personalmente sul profitto del tirocinante e sul rispetto dei doveri e delle norme deontologiche da parte di questi;
- segnalare tempestivamente al Consiglio dell'Ordine competente e agli uffici competenti dell'Università l'eventuale interruzione o cessazione anticipata del tirocinio o ogni altra circostanza rilevante ai fini della Convenzione;
- segnalare tempestivamente agli uffici competenti dell'Università qualsiasi incidente possa accadere al tirocinante;
- collaborare col tutor accademico nelle verifiche circa l'andamento del tirocinio;
- garantire al tirocinante le condizioni di sicurezza e igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, sollevando da qualsiasi onere l'Università;
- compilare eventuali questionari previsti per il monitoraggio dell'andamento del tirocinio.
- redigere la relazione finale sul tirocinio di cui è responsabile.

Percorso formativo:

Il percorso formativo prevede l'approfondimento teorico delle questioni affrontate nella pratica, con l'obiettivo di consolidare le conoscenze del praticante e accompagnarlo nel passaggio da una prospettiva di studio alla dimensione applicativa del diritto. A tal fine, il praticante sarà stimolato a risolvere autonomamente questioni di diritto, anche di livello base,

e a non fare riferimento a modelli ed esempi già predisposti. Durante il percorso si insegnerà al praticante a strutturare l'atto o il parere correttamente, con progressione logica e coerente, cercando anche di adattare lo stile alla tipologia di atto e al suo destinatario.

Il praticante, previo consenso del cliente, accompagnerà l'avvocato nei colloqui con i clienti e con i colleghi, affinché possa apprendere i principi deontologici sui quali si basa la delicata relazione avvocato/cliente e quella avvocato/collega.

L'obiettivo formativo è quello di far conseguire al praticante un primo livello di competenza ed autonomia, in proporzione all'impegno ridotto della pratica anticipata (da Convenzione, "almeno 12 ore settimanali"), alla durata dello stesso (6 mesi) e alla circostanza che molte delle questioni saranno affrontate dal tirocinante per la prima volta. All'esito del periodo, il tirocinante dovrà essere in grado di orientarsi nei fascicoli delle pratiche, redigere in autonomia atti semplici, collaborare attivamente alla redazione di atti più complessi e, più in generale, apportare il proprio contributo nell'esame e nella risoluzione delle questioni giuridiche affrontate.

Il praticante dovrà partecipare assieme ad un avvocato ad un minimo di 12 udienze distribuite nell'arco dell'intero semestre, con esclusione delle udienze di mero rinvio. Non varrà, salvo casi di udienze particolarmente interessanti, l'indicazione di assistenza a più udienze nello stesso giorno (che potrà comunque essere utile dal punto di vista formativo).

Il praticante dovrà fare annotare la sua presenza, ai fini della pratica forense, sul verbale di udienza a cui partecipa.

Il praticante parteciperà alla redazione di atti processuali e al compimento di attività stragiudiziali (redazione di diffide, riscontri a diffide ricevute, redazione contratti e transazioni ecc.). Parteciperà inoltre alla preparazione e allo svolgimento di incontri di mediazione o negoziazione assistita, se ve ne sarà l'occasione.

Il praticante dovrà studiare ed approfondire, nel corso del semestre, per una causa in corso o per un parere da fornire, alcune specifiche questioni giuridiche, in relazione alle pratiche attive nello studio, con diversificazione della tipologia di questioni.

La polizza di responsabilità civile contro terzi a favore degli studenti copre per danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta. Sono esclusi dalla garanzia i danni conseguenti a prestazioni assistenziali di carattere ambulatoriale e da servizi di diagnosi e cura di ogni tipo. Sono compresi in garanzia i danni provocati da studenti (che rivestono la qualifica di Assicurati):

a) che si trovino nell'ambito dell'Università sia per ragioni di studio sia durante le attività ricreative e sportive;

b) ovunque fuori dall'ambito dell'Università, in occasione di svolgimento di attività per ragioni di studio e/o per conto dell'Università stessa;

c) che si trovino presso altre Università (in qualsiasi Paese del mondo) per ragioni di studio; la garanzia è estesa anche durante le attività ricreative e sportive.

Si precisa inoltre che l'Università ha stipulato una ulteriore polizza per infortuni a favore degli studenti (inclusa nelle tasse). L'assicurazione è prestata per gli infortuni subiti dagli studenti durante lo svolgimento delle attività istituzionali svolte anche presso terzi, sia in Italia che all'estero, purché siano indette dall'Università di Firenze e/o dai suoi organi e correlate ai programmi di studio previsti dai curricula didattici. Sono tutelati anche gli infortuni "in itinere" derivanti dagli spostamenti debitamente autorizzati per lo svolgimento delle attività didattiche e connesse. Sono altresì coperti dalla garanzia assicurativa gli infortuni occorsi a tutti i soggetti assicurati durante gli spostamenti effettuati dalla propria abitazione alla sede di svolgimento delle rispettive attività e viceversa,

sempreché siano debitamente autorizzati o la partecipazione (potenziale o avvenuta) alle rispettive attività sia certificata.

Sono escluse dall'operatività della polizza le attività riconducibili al tempo libero, anche organizzate da associazioni o agenzia che richiedano l'adesione del singolo.

Firme:

Tirocinante (Sig. nome e cognome)

Tutor accademico (Prof.ssa Ilaria Pagni)

Avvocato ospitante (Avv. nome e cognome)

Presidente del Consiglio dell'Ordine di
(Avv. nome e cognome)

Presidente della Scuola
(Prof. Alessandro Simoni)

Luogo e data:

ATTENZIONE: Il progetto di tirocinio, debitamente compilato e firmato dal tirocinante e dall'avvocato ospitante, e sottoscritto dal Presidente del Consiglio dell'Ordine competente, deve essere consegnato, ai fini della sottoscrizione da parte del Presidente della Scuola o del Direttore di Dipartimento prevista dall'art. 4 lett. d) della Convenzione almeno 5 gg. (lavorativi) prima della data in cui il tirocinante intende presentare la domanda di iscrizione nel registro praticanti prevista dall'art. 4 lett. a) della Convenzione all'Ufficio tirocini della Scuola di Giurisprudenza, via delle Pandette 32, Edificio D1 - FIRENZE.

Per la sottoscrizione da parte del tutor accademico del progetto di tirocinio già sottoscritto dagli altri soggetti indicati nell'art. 4 lett. d) il tirocinante dovrà presentarsi nell'orario di ricevimento indicato sul sito, avendo cura di verificare in anticipo quale sia il primo ricevimento utile.